



Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
Ufficio Controllo Atti - S.I.

08 OTT. 2007

005 DENUNCIA DELLA LEGGE 1220

CORTE DEI CONTI
13.07.07 001445
UFFICIO CONTROLLO ATTI
MIN. ECON.CO FINANZIARI

CONVENZIONE UNICA TRA ANAS S.P.A. E SOCIETÀ DELLE
AUTOSTRADE DI VENEZIA E PADOVA S.P.A.

IL CIPE

VISTO l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

VISTO l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

VISTO l'art. 21 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, che all'art. 2, commi 82 e seguenti, reca disposizioni in tema di concessioni autostradali, successivamente modificate dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

VISTA la delibera 24 aprile 1996, n. 65 (G.U. n. 118/1996), in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe;

VISTA la delibera 8 maggio 1996, n. 81 (G.U. n. 138/1996), con la quale, ai sensi del punto 20 della delibera di cui sopra, è stato istituito presso la Segreteria di questo Comitato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, qui di seguito denominato NARS;

VISTA la delibera 17 novembre 2006, n. 139, recante direttive per la modifica della composizione del NARS;

VISTA la delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (G.U. n. 41/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

VISTA la delibera approvata in data odierna che sostituisce la citata delibera n.1/2007;

VISTA la nota 27 aprile 2007, n. 150, del Ministero delle infrastrutture, con la quale è stata richiesta, tra l'altro, l'iscrizione - all'ordine del giorno della seduta di questo Comitato - dello schema di convenzione tra ANAS S.p.A. e la Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A.;

Ami

[Signature]

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



*Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica*

VISTO il parere del NARS, che nella seduta dell'11 giugno 2007 si è espresso favorevolmente in merito alla rispondenza della suindicata convenzione alla normativa vigente di settore, a condizione che si tenga conto di alcune osservazioni e che si proceda con priorità assoluta all'elaborazione delle linee-guida di cui ai punti 3.3 e 3.12 del documento tecnico allegato alla delibera n. 1/2007 ed all'aggiornamento dello schema di piano finanziario allegato agli atti convenzionali, segnalando la necessità che tutte le convenzioni, ivi inclusa quella in esame, siano adeguate alle citate linee-guida e allo schema di piano finanziario aggiornato;

CONSIDERATO che in data 7 dicembre 1999 l'ANAS S.p.A. ha stipulato una convenzione, per la disciplina della costruzione e gestione delle tratte dell'autostrada Mestre – Padova e della tangenziale Ovest di Mestre, con la Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A., approvata e resa efficace con D.I. n. 609/Segr. DICOTER del 21 dicembre 1999 registrato dalla Corte dei Conti in data 9 febbraio 1999;

CONSIDERATO che il 1° Programma delle infrastrutture strategiche – approvato da questo Comitato con delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 – include, nell'ambito del "Corridoio plurimodale padano" alla voce "Sistemi stradali ed autostradali", il "Passante di Mestre";

CONSIDERATO che, con delibera 26 gennaio 2007, n. 3 (G.U. n. 96/2007) questo Comitato – a modifica delle precedenti delibere adottate sull'argomento – ha approvato la proposta del Ministro delle infrastrutture relativa alla realizzazione e gestione del Passante di Mestre, tra l'altro dando "mandato al Ministero delle infrastrutture, alla Regione Veneto e all'ANAS S.p.A. di individuare, entro tre mesi dalla data della presente delibera, previa verifica della compatibilità con la normativa nazionale e comunitaria e in modo da non comportare ritardi nei tempi di realizzazione del Passante né aggravii di costi, le modalità di affidamento a società per azioni, controllata in modo paritario tra la Regione e ANAS S.p.A., delle attività di soggetto gestore del Passante di Mestre e delle tratte assentite in concessione alla Società delle autostrade di Venezia e Padova";

UDITA la relazione del Ministro delle Infrastrutture

P R E N D E A T T O

dei contenuti dello schema di convenzione unica da stipulare tra ANAS S.p.A. e la Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A. ed in particolare prende atto:

- che la convenzione regola la costruzione e la gestione dell'Autostrada Mestre – Padova e della Tangenziale Ovest di Mestre;
- che con la stessa convenzione viene affidata la progettazione ed esecuzione di interventi di adeguamento, nonché nuove opere;
- che la scadenza della concessione è fissata al 30 novembre 2009;
- che il costo delle opere nel piano finanziario allegato alla convenzione, è indicato in 55,570 milioni di euro, di cui 38,176 sono destinati ad interventi il cui



*Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica*

onere a carico della concessionaria si configura come una partecipazione alla costruzione di opere la cui proprietà e manutenzione resterà in capo a terzi e

- che viene riportata nel piano finanziario quale immobilizzazione in beni non reversibili;
- che nello schema di convenzione non è precisato se il costo delle opere è al lordo o al netto del presumibile ribasso d'asta;
- che il suddetto piano finanziario prevede il completo ammortamento dell'opera al 2015;
- che alla scadenza della concessione è previsto un valore di subentro pari a 105,297 milioni di euro, ai quali si aggiungono 6,6 milioni di euro che l'ANAS S.p.A. dovrà rimborsare alla concessionaria a fronte dei maggiori costi sostenuti dalla stessa concessionaria (per servizi tecnologici) e riconosciuti dal concedente;

DELIBERA

E' valutato favorevolmente lo schema di convenzione unica tra ANAS S.p.A. e la Società delle Autostrade di Venezia e Padova S.p.A., fermo restando che la stesura definitiva dovrà essere adeguata alle eventuali clausole diverse e/o integrative di cui alle emanande linee-guida citate in premessa e all'osservanza delle seguenti, ulteriori prescrizioni:

- a) precisare se il costo degli investimenti è al lordo o al netto di un presumibile ribasso d'asta e riportare negli allegati i quadri economici delle singole opere;
- b) all'art. 2, dalla lettera M alla lettera X, precisare il presupposto normativo per l'affidamento di nuovi lavori nonché l'indifferibilità di tale affidamento;
- c) all'art. 5, punto 5.2, della convenzione prevedere la verifica del residuo valore contabile del capitale investito, nonché la destinazione degli extraprofiti all'abbattimento del valore residuo dell'infrastruttura in modo che lo stesso non si discosti dal suo valore di mercato;
- d) all'art. 13, punto 13.2, abrogare la clausola che prevede la corresponsione al concedente di un canone annuo, pari al 2%, dei proventi derivanti da attività accessorie;
- e) all'art. 27 individuare chiaramente la norma da applicare per la determinazione dell'indennizzo previsto in caso di revoca della concessione, ai fini del calcolo dell'eventuale lucro cessante oltre al danno emergente;
- f) stralciare dalla convenzione le clausole incompatibili con la durata del residuo periodo di concessione, quale la revisione del piano economico finanziario alla scadenza del quinquennio.
- g) prevedere una chiara evidenziazione del metodo di calcolo dei benefici finanziari legati alla mancata o ritardata realizzazione degli investimenti programmati, nonché la rivalutazione degli stessi importi ad un tasso pari all'Euribor a 12 mesi;



*Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica*

- h) indicare, in relazione a quanto presupposto nella delibera n.3/2007, il subentrante e la copertura del valore di subentro;

Roma, 15 giugno 2007

IL SEGRETARIO DEL CIPE
Fabio GOBBO

IL PRESIDENTE
Romano PRODI